



UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE  
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA - PIACENZA

PARERE SULL'ASSETTO GIURIDICO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI  
RESTI UMANI A SEGUITO DI MORTE AVVENUTA IN FASE PRENATALE, CON  
PARTICOLARE RIGUARDO AL CASO IN CUI LA GESTAZIONE NON ABBIA  
SUPERATO LE VENTI SETTIMANE

RICHIESTO DALLA «ASSOCIAZIONE DIFENDERE LA VITA CON MARIA» DI NOVARA

Ritengo che l'assetto giuridico di cui al parere che viene richiesto possa essere ricostruito nei termini seguenti:

Per il caso di età gestazionale presunta pari o superiore alle 20 settimane – *ex art. 7, co. 2, d.P.R. n. 285/1990* (regolamento di polizia mortuaria) – si procede alla sepoltura, con le uniche modifiche ivi previste rispetto alla disciplina generale, concernenti l'autorità competente per il rilascio dei permessi di trasporto e di seppellimento (per i «nati morti» si applicano le regole generali).

L'art. 50 *reg. cit.* prevede, in tal senso, che «*nei cimiteri debbano essere ricevuti*», *tra l'altro*, «*i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7*»

Per il caso di età gestazionale presunta inferiore alle venti settimane – *ex art. 7 co. 3 reg. cit.* – i resti umani di cui si discute possono essere raccolti nel cimitero con la medesima procedura, «*a richiesta dei genitori*»).

(Con riguardo a entrambe le ipotesi, l'art. 7, co. 4, *reg. cit.* prevede che i «*parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto*»: per inciso, non può non rilevarsi come la dizione

«*parenti o chi per essi*» risulti oltremodo indeterminata, specie ai fini delle sanzioni applicabili ai sensi dell'art. 107 reg. cit.).

Si pone pertanto l'interrogativo sul trattamento dei resti in oggetto, quando la morte sia intervenuta anteriormente alle 20 settimane di gestazione e non vi sia stata richiesta di seppellimento da parte dei genitori.

In proposito si è fatto talora riferimento al d.P.R. n. 254/2003 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Tale regolamento ricomprende tra i «*rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione*», ex art. 2, lett. h, n. 2, gli «*organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I*», (l'allegato I fa riferimento a «*Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di animali da esperimento*», assegnandoli al «regime giuridico» «*Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Pericolosi a rischio infettivo*»).

Simili rifiuti vanno trattati ai sensi del successivo art. 10, co. 2: «*I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi*».

Per le «*parti anatomiche riconoscibili*» è invece prevista, ex art. 3 reg. cit., la sepoltura o la cremazione, come per i resti mortali da attività di esumazione o estumulazione.

Sono definite parti anatomiche «*riconoscibili*» (co. 1, lett. a) «*gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati*»;

Si noti che «*in caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata*» e che «*la persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità*» (co. 3 e 4).

Ciò considerato, i resti umani derivanti da morte avvenuta prima della ventesima settimana di gestazione non possono – innanzitutto – essere considerati «*organi*», «*tessuti*» o «*parti anatomiche*».

Il piccolo feto abortito, anche quando si distacchi in fase molto precoce e in modo non integro dal corpo materno, non costituisce, infatti, una mera parte anatomica, un organo o un tessuto, del concepito, bensì il corpo del medesimo nella sua sostanziale interezza (mentre le parti anatomiche, gli organi e i tessuti sono definiti tali dal regolamento sui rifiuti sanitari proprio perché residua, rispetto ad essi, un corpo vivente, oppure residuano altre parti di un corpo non più in vita).

In ogni caso, i resti umani derivanti da morte avvenuta prima della ventesima settimana di gestazione non possono essere considerati organi, tessuti o parti anatomiche «non riconoscibili»:

Il piccolo feto abortito manifesta infatti, fin da epoca molto precoce, forme morfologicamente umane e, anche quando si distacchi in modo non integro dal corpo materno, le sue piccole parti manifestano egualmente forme morfologicamente umane.

Ne deriva che il trattamento dei resti umani suddetti, quando non vi sia una specifica richiesta alla sepoltura dei genitori, non può che essere assimilato – quantomeno – al trattamento delle parti anatomiche definite «riconoscibili», per le quali la struttura sanitaria deve ordinariamente provvedere, come già si segnalava, alla sepoltura o alla cremazione».

Del tutto corretta appare dunque la soluzione adottata dall'art. 11, co. 1-*quater* del «*Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*» della regione Lombardia (comma introdotto con reg. regionale n. 1/2007), che anzi si rivela l'unica coerente, dal punto di vista sistematico, nell'ambito dell'ordinamento oggi in vigore: soluzione ai sensi della quale «*in mancanza della richiesta di sepoltura [dei prodotti abortivi di età gestazionale presunta inferiore alle venti settimane, da parte dei genitori] si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili*»<sup>1</sup>.

Corretta, per esigenze di eguale trattamento, appare anche l'esclusione, nella normativa appena richiamata, del riferimento alla cremazione, posto che le norme di cui al cit. art. 7 d.P.R. n. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria), prevedono, quanto ai resti umani derivanti da morte sopravvenuta in fase prenatale, il solo seppellimento.

---

<sup>1</sup> Già del resto una circolare in materia del 16 marzo 1988 emanata dall'allora Ministro della sanità concludeva affermando: «*Si ritiene che il seppellimento debba di regola avvenire anche in assenza di detta richiesta*» (dei genitori), posto che lo «*smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali*» (pur ritenuto legittimo nell'ambito delle più generiche normative all'epoca vigenti) «*urta contro i principi dell'etica comune*».

Da tutto questo deriva la legittimità e anzi l'auspicabilità della cooperazione, che non potrebbe essere rifiutata senza validi motivi, tra strutture sanitarie e organismi del volontariato non profit alla sepoltura dei resti umani in oggetto.

Poncarale, 23 dicembre 2009



*prof. Luciano Eusebi*  
*ordinario di Diritto penale nella seconda facoltà di Giurisprudenza*  
*della Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza*